



TRIBUNALE DI MASSA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MASSA
UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA, CARRARA E PONTREMOLI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA
CAMERA PENALE DI MASSA e AIGA SEZIONE DI MASSA

Protocollo d'intesa ai fini dell'applicazione dell'istituto della estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 274/2000

Il giorno 9 del mese di settembre dell'anno 2025, in Massa,

Il Presidente del Tribunale di Massa, Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli;

Il Procuratore della Repubblica di Massa, Dott. Piero Capizzoto

Gli Uffici del Giudice di Pace di Massa, Carrara e Pontremoli, Dott. Vincenzo Locane, Dott. Alfredo Bassioni, Dott. Rino Tortorelli;

L'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, Avv. Giovanna Barsotti;

La Camera Penale di MASSA, Avv. David Giovanni Cappetta;

L'AIGA - Sezione Territoriale di Massa Carrara, Avv. Ilana Maremmani;

Premesso che

-Si è ritenuto opportuno, a seguito di un incontro fra le parti, finalizzato al miglioramento dell'organizzazione delle udienze penali, individuare criteri orientativi condivisi -come già fatto in altri fori limitrofi- per la quantificazione del danno non patrimoniale, originato da reati di competenza del Giudice di Pace, al fine dell'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 274/2000 ("estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie");

-Le parti concordano che l'istituto in parola deve essere inteso quale plastica rappresentazione della profonda connotazione conciliativa del procedimento di competenza del Giudice di Pace;

-Individuare criteri condivisi è premessa utile ai fini della razionalizzazione della valutazione equitativa;

-La presenza di un protocollo può semplificare e rendere più agevole e rapida la soluzione delle controversie per le parti;

-Debbono essere tenuti in debito conto sia agli interessi dell'imputato che quelli della persona offesa- portatori di interessi contrapposti e che l'applicazione della giustizia penale deve essere preservata da possibili enfattizzazioni, trattandosi sempre di lesioni di interessi e di beni giuridici di rilevanza pubblicistica;

-I criteri di liquidazione devono intendersi orientativi e non vincolanti, restando il giudizio di congruità riservato alla discrezionalità del giudicante in base alle specifiche circostanze del fatto;

A tali fini le parti concordano su quanto in seguito indicato:-

**Criteri condivisi per la quantificazione del danno non patrimoniale
per reati di competenza al Giudice di Pace o ai fini dell'applicazione
dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 274/2000**

Fattispecie di reato	Quantificazione del danno	Criteri di valutazione
Percosse (art.581 c.p.)	Minimo € 300,00 (Euro trecento/00) Massimo € 600,00 (Euro seicento/00)	Nella valutazione tra il minimo e il massimo si dovrà tener conto delle specifiche circostanze del caso concreto nonché delle modalità con cui è stata posta in essere la condotta delittuosa (a mero titolo esemplificativo luogo, orario, eventuale presenza di più persone oltre che della eventuale natura discriminatoria del gesto) nonché delle eventuali circostanze attenuanti od aggravanti formalmente contestate nel capo di imputazione.

Lesioni volontarie (art. 582, comma 1, c.p.)	€ 50,00/100,00 (Euro cinquanta/00/Euro cento/00) per ogni giorno di ITT per il danno biologico e da € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00)) a € 1.000,00 (Euro mille/00) omnia per il danno morale per lesioni fino a venti giorni da € 1.000,00 (Euro mille/00) a € 2.000,00 (Euro duemila/00) omnia per il danno morale per lesioni superiori a venti giorni e fino a quaranta giorni	Il criterio è mutuato dalla normativa sui C.d. "danni micro permanenti" da parametrarsi a quanto contestato formalmente nel capo di imputazione. In queste ipotesi deve essere, altresì, considerato un ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall'essere il delitto doloso, con un ulteriore range edittale da € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) a € 1.000,00 (Euro mille/00) omnia in ipotesi di lesioni fino a venti giorni e da € 1.000,00 (Euro mille/00) a € 2.000,00 (Euro duemila/00) omnia in ipotesi di lesioni superiori a venti giorni e fino a quaranta giorni che hanno una incidenza sulla salute evidentemente diversa, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto nonché delle modalità con cui è stata posta in essere la condotta delittuosa (a mero titolo esemplificativo luogo, orario, eventuale presenza di più persone oltre che della eventuale natura discriminatoria del gesto) nonché delle eventuali circostanze attenuanti od aggravanti formalmente contestate nel capo di imputazione.
Lesioni colpose (art. 590 c.p.)	€ 50,00/100,00 (Euro cinquanta/00/Euro cento/00) per ogni giorno di ITT per il danno biologico e da € 100,00 (Euro cento/00) a € 300,00 (Euro trecento/00) omnia per il danno morale per lesioni fino a 20 giorni da € 300,00 (Euro trecento/00) a € 1.000,00 (Euro mille/00) omnia per il danno morale per	Il criterio è mutuato dalla normativa sui C.d. "danni micro permanenti" da parametrarsi a quanto contestato formalmente nel capo di imputazione. A ciò si aggiunge il correttivo per il danno morale discrezionalmente riferito ai casi più gravi in punto di negligenza, imprudenza e imperizia che va da un minimo di € 100,00 (Euro cento/00) a un massimo di € 300,00 (Euro trecento/00) omnia in ipotesi di lesioni fino a venti giorni e da € 300,00 (Euro trecento/00) a € 1.000,00 (Euro mille/00) omnia in ipotesi di lesioni superiori a venti giorni e fino a quaranta giorni che

	lesioni superiori a venti giorni e fino a quaranta giorni	hanno una incidenza sulla salute evidentemente diversa
Diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, c.p.)	Minimo € 500,00 (Euro cinquecento/00) Massimo € 1.000,00 (Euro mille/00)	Nel caso di condotte di non particolare rilevanza ed offensività e che non abbiano arrecato un grave danno d'immagine, si prevede un range di risarcimento per un danno morale tra € 500,00 (Euro cinquecento/00) e € 1.000,00 (Euro mille/00). Nei casi più gravi la valutazione sarà rimessa caso per caso al Giudice di Pace, anche in deroga a detti parametri.
Minaccia (art. 612, comma 1, c.p.)	Lieve: € 300,00 (Euro trecento/00) Grave: € 600,00 (Euro seicento/00)	Possono essere distinte due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dalle ipotesi dell'art. 612 cod. pene di competenza del Tribunale ordinario): a) lieve: € 300,00 (Euro trecento/00) b) grave: € 600,00 (Euro seicento/00) Nel distinguere tra le due ipotesi si terrà conto delle specifiche circostanze del caso concreto nonché delle modalità con cui è stata posta in essere la condotta delittuosa (a mero titolo esemplificativo luogo, orario, eventuale presenza di più persone oltre che della eventuale natura discriminatoria del gesto) nonché delle eventuali circostanze attenuanti od aggravanti formalmente contestate nel capo di imputazione

Per tutti gli altri reati rientranti nell'ambito di competenza del Giudice di Pace ai fini della quantificazione dell'eventuale danno non patrimoniale si conviene il riconoscimento di una somma pari a 10% dell'importo concordato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito.

Al fine di individuare l'importo più congruo, tra i minimi e i massimi sopra indicati, oltre ai criteri specificatamente espressi negli specchietti su riportati, si dovrà tener conto anche dell'eventuale presenza di un difensore della persona offesa e di quale sia il

momento procedimentale/processuale in cui questi ha svolto la propria opera professionale.

Nei casi più gravi, la valutazione sarà rimessa a caso per caso il Giudice di Pace, anche in deroga ai parametri sopraindicati.

Infine

Nei casi di comprovata e documentata indigenza del debitore, le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.

I valori indicati saranno monitorati dalla Camera Penale e dall'AIGA territoriali e verranno sottoposti alle parti firmatarie, se ritenuto utile, ogni due anni.

Massa, lì 9 settembre 2025

Presidente del Tribunale di Massa

Procuratore della Repubblica di Massa

Uffici del Giudice di Pace di Massa Carrara e Pontremoli;

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa e Carrara

Presidente della Sezione Territoriale di Massa della Camera Penale

Il Presidente della Sezione Territoriale di Massa di AIGA